



*Consiglio regionale della Calabria*  
Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

**Prot. nr. 137 del 31.01.2017**

**Decreto nr. 2 bis**

### **IL GARANTE**

VISTA la legge regionale 12 novembre 2004, n. 28, recante l'Istituzione del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Calabria del 17 giugno 2011 n. 264 recante 'Approvazione proposta regolamento di attuazione della legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 concernente "Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza" con il relativo allegato 'Proposta di regolamento organizzativo di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, nr. 28 concernente "Garante regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza";

VISTO il decreto nr. 2 (prot. 897 del 28.10.2016) con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 12 della legge 241/90 il *'Disciplinare sui criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di persone fisiche ed enti pubblici o privati'*;

RILEVATO che si deve procedere ad una modifica del citato disciplinare per quanto riguarda la parte relativa alla concessione di sussidi ed ausili finanziari;

### **DECRETA**

- 1) di dare atto di quanto in premessa;
- 2) di approvare le modifiche introdotte nel *'Disciplinare sui criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di persone fisiche ed enti pubblici o privati nel testo di seguito allegato'*;
- 3) di pubblicare il disciplinare adottato sul sito web istituzionale del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza nell'apposita sezione denominata 'Amministrazione trasparente' ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 nr. 33.

# **DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A FAVORE DI PERSONE FISICHE ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI**

## **Articolo 1**

### **Oggetto**

1. Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di persone fisiche ed enti pubblici o privati ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, per la realizzazione di progetti ed iniziative di particolare rilevanza, coerenti con le finalità e gli obiettivi istituzionali del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, di seguito denominato "Garante", a favore di soggetti terzi, pubblici o privati.
2. Le iniziative e i progetti per cui sono concessi i contributi devono essere realizzati all'interno del territorio regionale.

## **Articolo 2**

### **Soggetti beneficiari**

1. La concessione dei contributi è disposta a favore di persone, enti pubblici e privati non economici, fondazioni e associazioni riconosciute, comitati, gruppi riconosciuti, senza fine di lucro, non iscritti all'Albo delle libere forme associative, che operano nel territorio regionale, nel settore della promozione e della tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età.
2. Non possono beneficiare di contributi i soggetti che costituiscono articolazione dei partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti aventi finalità di lucro.
3. La concessione di sussidi ed ausili finanziari può avvenire soltanto a favore di persone fisiche residenti nel territorio regionale.

## **Articolo 3**

### **Modalità di presentazione della richiesta**

1. Al fine di accedere ai contributi, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza indirizzata al Garante, anche via e-mail all'indirizzo [garanteinfanzia@consrc.it](mailto:garanteinfanzia@consrc.it) o [garanteinfanzia@pec.consrc.it](mailto:garanteinfanzia@pec.consrc.it), sottoscritta dal soggetto richiedente o dal presidente o dal legale rappresentante dell'associazione o organizzazione o comitato o ente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente disciplinare.
2. La richiesta può avere ad oggetto un contributo a progetto ovvero un contributo finalizzato ad una singola iniziativa (convegni, mostre, manifestazioni, ecc.). In entrambi i casi il soggetto richiedente o il presidente o il legale rappresentante deve dichiarare che le attività per le quali viene richiesto il contributo saranno avviate, a pena di decadenza, entro l'anno, successivamente alla comunicazione della concessione del contributo.
3. Non è ammessa la presentazione di più richieste da parte del medesimo soggetto o della medesima associazione o organizzazione o comitato o ente.
4. In circostanze eccezionali debitamente motivate e documentate, il contributo può essere richiesto, in relazione a specifici progetti o iniziative anche in corso di realizzazione, per fronteggiare situazioni di particolare criticità o emergenza tali da compromettere la prosecuzione dell'attività da parte del richiedente o dell'associazione o organizzazione o comitato o ente.
5. La richiesta deve contenere:

- a) dati anagrafici del soggetto richiedente;
  - b) denominazione, indirizzo, rappresentanza legale dell'associazione o organizzazione o ente o comitato, codice fiscale e/o partita IVA;
  - c) finalità statutarie, da cui risulti l'attività svolta dall'associazione, organizzazione, comitato o ente nel settore della promozione e della tutela dei diritti umani ed in particolare dei diritti e degli interessi delle persone di minore età.
6. La richiesta deve essere corredata, inderogabilmente e a pena di esclusione, della seguente documentazione:
- a) copia dello statuto, da cui risulti che l'associazione, l'organizzazione, il comitato o l'ente non persegue fini di lucro o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00;
  - b) descrizione dettagliata del progetto o dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, del relativo periodo di svolgimento e del preventivo delle singole voci di spesa.
7. La richiesta deve altresì contenere una domanda esplicita di patrocinio al Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza per il medesimo progetto o iniziativa per il quale si richiede il contributo, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il disciplinare per la concessione del patrocinio.
8. La concessione del patrocinio da parte del Garante è presupposto indispensabile per la concessione del contributo.

#### **Articolo 4**

##### **Istruttoria - Modalità di erogazione dei contributi**

1. I contributi sono concessi previa valutazione delle richieste pervenute da parte dell'Ufficio del Garante.
2. I contributi erogati per la realizzazione di progetti o iniziative non potranno superare l'importo indicato nella richiesta.
3. Qualsiasi variazione del progetto o iniziativa dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio del Garante. Qualora la variazione comporti l'alterazione sostanziale di finalità o modalità di svolgimento del progetto o dell'iniziativa, il Garante si riserva la facoltà di revocare il contributo concesso.
4. Il contributo sarà concesso con decreto del Garante e verrà erogato con ordinativo di pagamento successivamente alla conclusione delle attività per le quali il contributo stesso è stato richiesto, a seguito di presentazione da parte del soggetto beneficiario di idonea documentazione volta a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati e la sussistenza delle condizioni per l'erogazione del beneficio.
5. In ogni caso la somma del contributo e delle eventuali altre entrate (proventi, altri contributi) risultati dal rendiconto non potrà essere di importo superiore al 100% delle spese sostenute e documentate, pena la riduzione proporzionale del contributo concesso.
6. In casi specifici debitamente motivati, è facoltà del Garante erogare – anche su richiesta – un acconto del contributo, che comunque non potrà essere superiore al 50% del contributo complessivamente deliberato.
7. Il Garante si riserva in qualunque momento di effettuare controlli sull'effettiva realizzazione del progetto o iniziativa per la quale ha deciso di concedere il contributo.

#### **Articolo 5**

##### **Sanzioni**

1. Qualsiasi variazione del progetto o iniziativa dovrà essere tempestivamente comunicata al Garante. Qualora la variazione comporti l'alterazione sostanziale di finalità o modalità di svolgimento del progetto o dell'iniziativa, il Garante si riserva la facoltà di revocare il contributo economico.
2. Qualora il soggetto richiedente, l'associazione o organizzazione o comitato o ente utilizzi i contributi per scopi diversi da quelli dichiarati nella domanda di ammissione sarà considerata esclusa dalla concessione di qualunque contributo per l'anno successivo.

**Articolo 5 bis**  
**Sussidi ed ausili finanziari**

1. Il Garante, in casi straordinari, si impegna a intervenire nei limiti del budget assegnato in tutte le situazioni di indigenza, bisogno, emarginazione, senza alcuna discriminazione, attraverso interventi assistenziali quali sussidi economici e/o ausili finanziari, qualora le circostanze lo richiedano. In particolare, si intende:
  - per ‘sussidio’, un intervento atto a concorrere in via generale, al superamento di un perdurante stato di indigenza della famiglia o del minore;
  - per ‘ausilio finanziario’, un intervento ‘*una tantum*’ atto a concorrere al superamento di un occasionale stato di difficoltà della famiglia o del minore, dovuto a cause straordinarie.
2. Gli interventi assistenziali sono rivolti in favore delle persone fisiche residenti nel territorio regionale (salvo casi particolari), che vengono a trovarsi in condizione di particolare e grave indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.
3. Le domande degli interessati dovranno essere predisposte in carta semplice e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, la motivazione della richiesta di assistenza, la situazione reddituale del richiedente e del nucleo familiare, nonché di ogni altra informazione utile ai fini della valutazione della richiesta.
4. Il Garante si riserva la facoltà di chiedere un consuntivo comprovante le spese effettivamente sostenute.

**Articolo 6**  
**Pubblicità**

1. Il Garante pubblica gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, nr. 241, i criteri e le modalità cui lo stesso deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. I contributi concessi ed erogati in ciascun esercizio finanziario sono pubblicati, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 nr. 33 nella apposita sezione denominata 'Amministrazione trasparente' secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza, e comunque nel rispetto del principio sul trattamento dei dati personali.

**Articolo 7**  
**Utilizzo eventuale del logo istituzionale**

1. La concessione del contributo non autorizza il soggetto beneficiario all'uso del logo istituzionale del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, salvo nei casi in cui il patrocinio è stato concesso dal Garante alla medesima iniziativa con esplicita autorizzazione all'utilizzo del suddetto logo.
2. Il soggetto beneficiario del contributo è altresì tenuto ad apporre la dicitura '*con il contributo del Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*' su volantini, inviti, manifesti e messaggi pubblicitari.

**Il Garante**  
Cav. Dott. Antonio Marziale

